RELAZIONE TECNICA SU IPOTESI CCI PER IL PERSONALE DIRIGENTE DI II° FASCIA*

^{*} Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

In data 20 marzo 2013 è stata stipulata con le OOSS rappresentative l'ipotesi di contratto integrativo 2012 per il personale dirigente di II° fascia dell'Aran.

Tale ipotesi disciplina le modalità di erogazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di II° fascia.

La compatibilità finanziaria, oggetto della presente relazione, viene effettuata con riferimento alla costituzione del fondo ed al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di legge e di contratto nazionale.

Successivamente, si evidenzia la copertura degli oneri dello stesso accordo a carico del bilancio dell'Agenzia.

Modulo 1 Circolare n.25/2012

COSTITUZIONE DEL FONDO

A) Fondo secondo regole CCNL

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è stato quantificato nel rispetto delle disposizioni del CCNL.

A tal fine, è stato utilizzato, come dato di partenza, l'importo della quota stabile del Fondo relativo all'anno 2011 pari ad €576.630,31

B) Limiti di crescita rispetto al Fondo anno 2004

Nella quantificazione si è tenuto altresì conto dei limiti di cui all'art. 1, comma 189, L. 23-12-2005 n. 266, come modificato dall'art. 67, comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Come è noto, il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10 per cento.

Il limite in questione deve inoltre tener conto di quanto previsto dal comma 191 del medesimo art. 1, ai sensi del quale, in aggiunta al limite di cui al comma 189, l'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14/6/2006 ha fornito istruzioni circa la corretta applicazione della normativa sopra richiamata. In particolare, essa ha chiarito che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.

L'Agenzia ha quindi calcolato, separatamente e con diversa procedura di calcolo, il limite derivante dalla richiamata normativa, secondo i dettami della già citata circolare della Ragioneria generale dello stato. E' stato pertanto assunto come dato base il Fondo anno 2004, come certificato dagli organi di controllo. Tale importo è stato ridotto del 10%, come previsto dall'art. 67, comma 5 del D.L. 112/2208.

Sono stati quindi conteggiati, ai sensi del comma 191, gli importi fissi da contratto nazionale (tranche di incremento del fondo disposte dai contratti nazionali e RIA dei cessati, a partire dal 2004 e non conteggiate nel calcolo del fondo a tale anno).

L'evidenza di tale calcolo è fornita dalla successiva tavola 1

Tavola 1

DIRIGENTI II FASCIA		
FONDO 2004	533.989,00	
RIDUZIONE DEL LIMITE 10%	53.398,90	
FONDO 2004 MENO 10%	480.590,10	
INCREMENTI CONTRATTUALI DAL 2004 AD OGGI	83.493,91	
RIA CESSATI DAL 2004 AD OGGI	12.546,30	
LIMITE CRESCITA FONDO	576.630,31	

C) Limite di crescita rispetto all'anno 2010

Su tale quadro è intervenuto, da ultimo, l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 a norma del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31/12/2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

La circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso il già citato art. 67 del D.L. n. 112/2008.

Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo.

La stessa circolare chiarisce che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per "valore medio" la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Per l'applicazione della norma richiamata, si è innanzitutto dimensionato il fondo sul valore 2010, operando pertanto una riduzione rispetto all'importo più sopra determinato (*prima riduzione*); in secondo luogo, è stata verificata la consistenza di personale nel corso dell'anno 2012.

Nel corso del predetto anno si registrano solo 2 cessazioni dal servizio relative ad un dirigente in posizione di comando e di un dirigente a tempo determinato assunto ai sensi dell'art. 46, comma 11 d. lgs. n.165/2001. Per tale ultima cessazione, in coerenza con quanto riportato nella relazione tecnica del CCI Aran 2012 per il personale dirigente, la stessa viene imputata al fondo della dirigenza in quanto al momento della cessazione le risorse finanziarie venivano prelevate dal predetto fondo.

Tavola 2

	Consistenza	
Data	personale	Semisomma
01/01/2010	9	9
31/12/2010	9	
01/01/2012	7	7
31/12/2012	7	
Riduzione percentuale 2012 su 2011		-22,22%

La successiva tavola 3 decurta il fondo 2011 della percentuale relativa alla riduzione del personale cessato dal servizio (-22,22%) e porta alla dimostrazione che il fondo rideterminato per l'anno 2012 è inferiore a quello dell'anno 2010.

Tavola 3

F.do 2010	576.630,31
Riduzione per cessazioni	-128.140,07
F.do disponibile per contrattazione	448.490,24

COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL'AGENZIA

L'onere complessivo derivante dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è pari a Euro 861.391,69, per la dirigenza di I° fascia, ed a Euro 775.567,77, per la dirigenza di II° fascia. Tali importi sono la risultante della somma dell'importo relativo al Fondo 2011 e dell'importo relativo a oneri riflessi e quota IRAP: essi trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio, come riportato nello schema seguente

	Fondo II° fascia		
	Importo	Capitolo di bilancio	
Fondo 2012	448.490,24	1.1.2.011	
Oneri riflessi (27%)	121.092,36	1.1.2.005	
IRAP (8,5%).	38.121,67	1.2.4.001	
Totale	607.704,28		